



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

www.comune.toranocastello.cs.it

ORDINANZA SINDACALE N. 468-469-470-471-472 DEL 24.11.2020

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

RICHIAMATO, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale *“I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza”* ;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73/2020 – Allegati 1 e 2;

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria prot. n. **11438** del 24.11.2020 mediante la quale si comunicava di avviare la **“permanenza domiciliare fiduciaria in via cautelare per contatto con positivo”** per **(Omissis)**.....;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

PRESO ATTO che nella medesima comunicazione prescrive per i motivi di cui sopra, la misura della quarantena obbligatoria **dal 23.11.2020 e fino a nuova comunicazione**;

CHE da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale;

RAVVISATA l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

CHE (Omissis) sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso la propria residenza **dal 23.11.2020 e fino a nuova comunicazione**, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASL Calabria – Provincia di Cosenza;

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al **soggetto destinatario del provvedimento e:**

- **Alla Polizia Municipale**
- **alla ASP Calabria – Provincia di Cosenza**
- **al Comando Stazione Carabinieri Torano Castello**

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.
- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 24.11.2020

IL SINDACO

Lucio Franco Raimondo

